



COMUNITA DELLE GIUDICARIE

Determinazione nr. 000549 di data 27 SET. 2019

OGGETTO: L.P. 13/2007 - Servizi semi-residenziali a favore di persone disabili - Accoglimento domanda protocollo nr. 009054/22.8.2 di data 04 settembre 2019 per accesso al Centro occupazionale e laboratorio per i prerequisiti lavorativi per disabili - Affidamento servizio alla Cooperativa Sociale "ELIODORO" di Riva del Garda, sottoscrizione convenzione ponte con assunzione oneri e (codice CIG Z3029E9A63) e recupero dalla famiglia di appartenenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTI:

- ⇒ che il Consiglio con deliberazione nr. 34 di data 27 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie;
- ⇒ la deliberazione del Comitato esecutivo nr. 190 di data 27 dicembre 2018 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 -2021 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2019 - 2021";
- ⇒ quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ⇒ il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie";

PREMESSO:

1. che la L.P. 16 giugno 2006 nr. 3 prevede la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali con nuove norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino;
 2. che la L.P. 12 luglio 1991 nr. 14 delega ai comuni le funzioni e le attività di natura socio-assistenziale e detta norme per l'ordinamento dei servizi socio-assistenziali, per la loro programmazione e la loro organizzazione territoriale prevedendo per comuni con meno di 20.000 abitanti che l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avvenga in forma associata da parte dei Comprensori di rispettiva appartenenza;
 3. che la L.P. 27 luglio 2007 nr. 13 innova le politiche sociali nella provincia di Trento e prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica siano esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale nr. 3 del 2006;
 4. che l'articolo 8 della L.P. 3/2006 specifica le funzioni amministrative spettanti alla Provincia e quelle spettanti ai Comuni, con la specificazione che in prima applicazione alcune funzioni amministrative siano obbligatoriamente esercitate in modo associato mediante le comunità;
- che con decreto nr. 203 del 22 dicembre 2009 il Presidente della Giunta Provinciale ha trasferito alla Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 nr. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega dalla Provincia;
 - che con delibera nr. 3051 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 3/2006 (articolo 8, comma 13, e articolo 9) ha deliberato la sottoscrizione dell'intesa tra Provincia e Autonomie Locali sugli atti di indirizzo e coordinamento ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità ed ha definito transitoriamente i livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie che sono state prorogate in data 30 dicembre 2010 dalla giunta provinciale con delibera nr. 3179 a tutto il 2011, con le modalità gestionali attualmente vigenti salvo diverse determinazioni;

→ che con delibera nr. 3052 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 16 giugno 2006 nr. 3 (articolo 8, comma 4, lettera b) ha autorizzato l'Assessore all'urbanistica e agli enti locali alla sottoscrizione dell'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie per l'identificazioni delle attività di livello provinciale;

le seguenti delibere della Giunta Provinciale di Trento:

- ⇒ nr. 399 di data 02 marzo 2012, nr. 1013 di data 24 maggio 2013, nr. 2013 di data 24 novembre 2014, nr. 2094 di data 20 novembre 2015, nr. 1863 di data 21 ottobre 2016 e nr. 1292 di data 20 luglio 2018 con le quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale per gli anni dal 2012 al 2018;
- ⇒ nr. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021;

che per il calcolo della quota di cui all'articolo 18 della L.P. 13/07, si applicano i criteri approvati con la deliberazione nr. 2422 di data 09 ottobre 2009 dalla Giunta Provinciale di Trento "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14" che sono valide dal 1° ottobre 2009 fino al 31 dicembre 2010, prorogate con provvedimenti successivi fino alla prossima entrata in vigore dell'ICEF quale criterio di calcolo della compartecipazione alla spesa, che per ora è previsto solo per i servizi rivolti agli anziani;

CONSIDERATO:

che tra gli "Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare" già previsti dalla L.P. 14/91 sono inclusi i servizi diurni a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o sensoriali e che gli stessi servizi risultano compresi nei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui alla delibera della Giunta Provinciale 1292/2018 sopra richiamata e che per l'applicazione dei criteri, le modalità di accesso ai servizi semiresidenziali e l'assunzione degli oneri relativi all'affido si fa riferimento alle "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14";

il punto 5.4 delle Determinazioni sopra richiamate relativo ai servizi a carattere semiresidenziale nel quale sono previsti tra gli altri i criteri di accesso, di svolgimento del servizio e le modalità di compartecipazione;

le rette approvate dalla Giunta Provinciale con la delibera nr. 1116 di data 29 luglio 2019 che riconferma gli importi applicati negli anni precedenti;

le modalità di concorso alla spesa da parte del beneficiario o del suo nucleo familiare per la fruizione di servizi semiresidenziali, che per le prestazioni socio-assistenziali fruiti nell'ambito dei centri socio-educativi o occupazionali, prevedono un concorso proporzionato al reddito ed entrate del nucleo familiare di appartenenza più una quota parte delle provvidenze a favore di invalidi eventualmente fruiti;

VALUTATI:

la domanda presentata alla Comunità delle Giudicarie con prot. nr. 009054/22.8.2 di data 04 settembre 2019 dalla signora Caprio Sara – nata il 14/02/1997 ad Agropoli (Sa) e residente attualmente a **Tione di Trento** in località Polin nr. 3 – per poter fruire di servizi occupazionali e di acquisizione dei prerequisiti lavorativi per persone disabili, completa di tutta la documentazione prevista nelle determinazioni e presentata contestualmente alla domanda o già agli atti;

la relazione del servizio sociale del polo 2 Giudicarie Esteriori - area adulti - allegata alla domanda che:

- individua il Centro occupazionale e laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi per disabili gestito dalla Cooperativa Sociale "ELIODORO" a Riva del Garda quale struttura idonea a rispondere alle esigenze attuali della richiedente e fruitrice del servizio di un contesto stimolante e di socializzazione per il mantenimento e l'implementazione delle capacità residue, in continuità con i progetti già attivati a suo favore;
- propone l'affidamento al centro individuato della signora Caprio Sara con le seguenti modalità:, martedì, mercoledì e giovedì con frequenza a tempo parziale senza consumazione del pasto a decorrere da martedì 17 settembre 2019;

- prospetta il prossimo trasferimento della residenza del nucleo ad Arco per motivi personali;

quanto:

- discusso nell'equipe professionale dell'area adulti che ha condiviso con l'assistente sociale proponente il progetto e lo ha approvato in data 28 agosto 2019;
- è emerso dalla graduatoria dell'equipe disabili riunitasi il 02 settembre 2019 dalla quale risulta che la signora Caprio Sara è al primo posto tra i richiedenti servizi semiresidenziali a favore di disabili;

CONSTATATO:

la necessità di trovare una risposta alle necessità attuali della fruitrice del servizio di un ambiente sufficientemente stimolante sia dal punto di vista fisico e manuale che intellettuale per far fronte in maniera adeguata alla sua situazione;

la necessità quindi di accogliere la domanda della signora Caprio Sara residente a Tione di Trento in modo da permettere il suo inserimento al Centro individuato a decorrere da martedì 17 settembre 2019 secondo il progetto concordato tra il servizio sociale, il nucleo familiare di appartenenza e la struttura, tenendo monitorato il cambio di residenza, in modo da assumere l'onere per il tempo strettamente necessario disciplinato nella deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie nr. 123 del 10 agosto 2016;

che si rende quindi necessario affidare alla Società Cooperativa Sociale "ELIODORO" onlus con sede in via Venezia, 47 a Riva del Garda – codice fiscale e partita iva 01629770221 – l'effettuazione del servizio con la sottoscrizione della "convenzione ponte" prevista dall'art. 53 comma 7 della L.P. 13/2007 e disciplinata nella delibera della Giunta Provinciale nr. 2215 del 30/11/2018. Al servizio è attribuito codice identificativo di gara CIG Z3029E9A63;

che la retta chiesta dal centro e che è necessario assumere è di **euro 78,09** per l'inserimento **a tempo pieno** e **euro 62,47** per i giorni di assenza rispetto a quanto concordato, da maggiorare di iva se dovuta. Di conseguenza l'onere complessivo stimato per l'anno 2019 risulta di **euro 1.804,11** (euro 78,09 : 2 x 44 giornate a tempo parziale al netto delle festività dal 17 settembre al 31 dicembre 2019 per un totale di euro 1.718,20 + Iva al 5% per un importo complessivo di euro 1.804,11);

che in base a quanto previsto nelle Determinazioni Provinciali richiamate sopra e all'adeguamento approvato dalla giunta della comunità, risulta che il nucleo familiare della signora Caprio Sara debba concorrere alla spesa per il suo inserimento con la quota di **euro 4,21** per ogni giornata di frequenza a tempo pieno, e **euro 3,37** per ogni assenza rispetto al progetto concordato, fatte salve le disposizioni previste nelle determinazioni provinciali più volte richiamate per l'addebito delle assenze. Per le presenze e le assenze a tempo parziale la retta sarà dimezzata;

che la risorsa stimata per l'attivazione del servizio erogato ammonta per l'anno 2019 a **euro 92,84** (euro 2,11 x 44 frequenze a tempo parziale) dal 17 settembre al 31 dicembre 2019 che saranno accertati in entrata al capitolo relativo alle partecipazioni, mentre il saldo sarà finanziato con i trasferimenti provinciali;

VISTI:

la schema di convenzione ponte allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la deliberazione del Consiglio della Comunità delle Giudicarie nr. 34 di data 27 dicembre 2018 che, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie;

l'impegno 163 già presente al capitolo 122131 articoli 30 "Assunzione oneri e rette per la fruizione da parte di soggetti portatori di handicap di servizi a carattere semi-residenziale" – missione 12 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 codice piano dei conti 1.03.02.15.008 - del bilancio di gestione per l'esercizio finanziario 2019 che presenta sufficiente disponibilità in seguito alla cessazione del servizio a favore di una persona inserita presso il CSE del Gruppo Sensibilizzazione Handicap di Cles;

la risorsa presente al capitolo 310207 "Concorso degli utenti alla spesa derivante dalle prestazioni di servizi socio-assistenziali erogate direttamente dal Comprensorio (Rilevante ai fini Iva)" – titolo 3 "Entrate extratributarie" tipologia 100 categoria 2 "Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi" codice piano dei conti 3.01.02.01.999 – del bilancio di gestione per l'esercizio finanziario 2019;

quanto disposto da:

- ⇒ C.E.L. – "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;
- ⇒ le LL.PP. 14 del 12 luglio 1991 e 13 del 27 luglio 2007;
- ⇒ dalla L.P. 30 novembre 1992, nr. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" e successive modifiche;

D E T E R M I N A

- 1 - Di accogliere la domanda prot. nr. 009054/22.8.2 di data 04 settembre 2019 dalla signora Caprio Sara – nata il 14/02/1997 ad Agropoli (Sa) e residente attualmente a **Tione di Trento** in località Polin nr. 3 – per poter fruire di servizi occupazionali e di acquisizione dei prerequisiti lavorativi per persone disabili erogate dalla Cooperativa Sociale "ELIODORO" a Riva del Garda a decorrere da martedì 17 settembre 2019 con frequenza come da progetto sociale che prevede l'accesso al centro il martedì, mercoledì e giovedì a tempo parziale senza fruizione del pasto di mezzogiorno;
- 2 - Di affidare alla corrispondenza normalmente in uso, la modifica del progetto nel caso dovessero verificarsi aumenti o diminuzioni di frequenza;
- 3 - Di affidare alla Società Cooperativa Sociale "ELIODORO" onlus con sede in via Venezia, 47 a Riva del Garda – codice fiscale e partita iva 01629770221 – l'effettuazione del servizio con sottoscrizione della convenzione ponte prevista dall'art. 53 comma 7 della L.P. 13/2007 e disciplinata nella delibera della Giunta Provinciale nr. 2215 del 30/11/2018, il cui schema è qui allegato e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Al servizio è attribuito codice identificativo di gara CIG Z3029E9A63;
- 4 - Di assumere le relative rette di affido pari a:
 - **euro 78,09** da maggiorare di Iva ai sensi di legge per ogni giorno di frequenza a tempo pieno, nel caso di frequenza a tempo parziale, come stabilito dal progetto di inserimento, la retta sarà dimezzata;
 - **euro 105,00** per ogni giorno di assenza rispetto a quanto stabilito dal progetto di inserimento, nel caso di frequenza a tempo parziale la retta sarà dimezzata da maggiorare di Iva ai sensi di legge, attualmente 5%, e di assumerle anche nell'eventualità che subiscano variazioni rispetto alla misura attuale;
- 5 - Di sospendere l'assunzione della retta dopo 2 mesi dal cambio di residenza, come stabilito nella delibera 123 del 10 agosto 2016 del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie;
- 6 - Di utilizzare l'impegno nr. 163 già presente al capitolo 122131 articolo 30 "Assunzione oneri e rette per la fruizione da parte di soggetti portatori di handicap di servizi a carattere semi-residenziale" – missione 12 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 codice del piano dei conti 1.03.02.15.008 – del bilancio di gestione per l'esercizio finanziario 2019 che presenta sufficiente disponibilità in seguito alla cessazione del servizio a favore di una persona inserita presso il CSE del Gruppo Sensibilizzazione Handicap di Cles per la copertura della spesa che per il 2019 è stimata in **euro 1.804,11** (euro 78,09 : 2 x 44 giornate a tempo parziale al netto delle festività dal 17 settembre al 31 dicembre 2019 per un totale di euro 1.718,20 + Iva al 5%);
- 7 - Di procedere alla rivalsa nei confronti del nucleo di appartenenza con le quote di compartecipazione giornaliera di:
 - **euro 4,21** [quattro/21] per ogni giornata di effettiva frequenza a tempo pieno, nel caso di frequenza a tempo parziale la quota sarà dimezzata
 - **euro 3,37** [tre/37] per ogni assenza rispetto al progetto concordato fatto salvo i giorni salvaguardati previsti nelle Determinazioni provinciali richiamate in premessa: nel caso di assenze a tempo parziale la quota sarà dimezzata;
- 8 - Di dare atto che la compartecipazione stimata in **euro 92,84** dal 17 settembre al 31 dicembre 2019 sarà introitata al capitolo 310207 "Concorso degli utenti alla spesa derivante dalle prestazioni di servizi socio-assistenziali erogate direttamente dal Comprensorio (Rilevante ai fini Iva)" – titolo 3 "Entrate extratributarie" tipologia 100 categoria 2 "Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi" codice piano dei conti 3.01.02.01.999 – del bilancio di gestione per l'esercizio finanziario 2019;

9 - Di finanziare il presente provvedimento con:

⇒ gli stanziamenti per il 2019 stabiliti per le attività sociali di livello locale nello stralcio del programma sociale provinciale 2019-2021 approvato con delibera della G.P. 1116 di data 29 luglio 2019, per il 94,87%

⇒ con la quota di compartecipazione al servizio per il 5,13%;

10 - Di dare comunicazione agli interessati di quanto disposto con il presente provvedimento;

11 - Di dare atto che ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 nr. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera b) della legge 06 dicembre 1971 nr. 1034, come modificata dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

Tione di Trento.

27 SET 2019



Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
- MICHELA FIORONI -

M. Fioroni

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento, _____.

Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
- MICHELA FIORONI -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del C.E.L. Regione T.A.A. 03 maggio 2018 n.2)

- Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

- Impegno di spesa
- Utilizzo di impegno esistente **163**
- Integrazione di impegno esistente
- Liquidazione

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Importo
2019	///	1.03.02.15.008	12	2	122131	30	1.804,11

Accertamento di Entrata

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2019	///	3.01.02.01.999	310207	---	92,84

Tione di Trento, **27 SET 2019**



Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
TIZIANA MATURI

[Handwritten signature]

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO

27 LUGLIO 2007 N. 13 "POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO".
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO OCCUPAZIONALE E
LABORATORIO PER I PREREQUISITI LAVORATIVI PER DISABILI" - CIG
Z3029E9A63

TRA LE PARTI:

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 6241/4.3 di data 20 giugno 2018 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso ed in esecuzione della propria determinazione nr. 400 di data 02 luglio 2019;

E

2. Società Cooperativa Sociale "ELIODORO" onlus, codice fiscale 01629770221, con sede legale a 38121 – RIVA DEL GARDA in via Venezia, 47 rappresentata per la firma del presente atto da AIARDI CRISTIAN nato a _____ il _____ quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- La L.P. 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006; b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio; c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21.10.2016, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale

provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale” e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018, n. 1985 del 12.10.2018 e n. 1116 del 29.07.2019 sono state, da ultimo, definite le specifiche attività socio-assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori ed individuato l'ammontare delle risorse per il triennio 2019-2021 da destinare alle Comunità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza;

- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg., è stato emanato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, di seguito denominato “Regolamento di esecuzione”, la cui disciplina è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- i rapporti giuridici che non sono oggetto di proroga *ex lege* in quanto non regolati da una convenzione stipulata ai sensi delle L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, ad oggi in essere con i vari soggetti affidatari dei servizi socio-assistenziali finanziati a bilancio su base annua, risultano in scadenza alla data del 31.12.2018;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6 della L.P. 13/2007 e dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione si considerano autorizzati e accreditati, in conformità agli articoli 19 e 20 dello stesso, i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- gli articoli 19 e 20 del Regolamento di esecuzione disciplinano nello specifico i casi in cui i soggetti si considerano rispettivamente autorizzati ed accreditati transitoriamente per i servizi già funzionanti alla data del 1° luglio 2018, richiedendo l'invio da parte degli stessi, entro il 31 dicembre 2018, di una comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale vengono indicati i rapporti in essere, i servizi svolti e le eventuali strutture presso le quali si svolge il servizio, al fine di ricondurre i servizi erogati alle aggregazioni funzionali o alle altre tipologie di servizio previste ai sensi del nuovo Regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo di possedere i requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, nonché di presentare domanda di autorizzazione e di accreditamento entro il termine del 30 giugno 2021;
- nelle more della verifica degli adempimenti da parte dei suddetti soggetti ai fini

dell'autorizzazione ed accreditamento transitorio e della fase istruttoria necessaria per la pubblicazione da parte del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento dell'elenco dei soggetti autorizzati ed accreditati transitoriamente, si rende necessario provvedere a disciplinare l'erogazione del servizio in oggetto;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sono state approvate le linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali ai sensi dell'art. 53 della L.P. 13/2007;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sopra citata, prevede, tra l'altro, a garanzia delle continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga *ex lege* delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 35/1983 e L.P. 14/1991, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;
- da ultimo, con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie nr. 183 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il presente schema di "convenzione ponte";

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e nel rispetto di quanto sopra indicato, stipulano la seguente:

CONVENZIONE

Art. 1 – OGGETTO

1. La Comunità delle Giudicarie, di seguito denominata "Comunità", come sopra rappresentata, affida a Società Cooperativa Sociale "ELIODORO" onlus, di seguito denominata "soggetto gestore", che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la gestione del servizio di "Centro occupazionale e laboratorio per i prerequisiti lavorativi per disabili".
2. La presente convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.
3. Il soggetto gestore si obbliga a gestire il servizio, alle condizioni definite nella presente convenzione e con le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21.10.2016, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale" e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017 e n. 1292 del 20.07.2018, in cui sono definiti, tra l'altro, i destinatari degli interventi, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione, l'attuazione e l'accesso agli stessi.

4. Le deliberazioni della Giunta provinciale sopra citate definiscono, inoltre, i corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello locale, stabilendo che gli stessi sono applicati fino alla data individuata nel Regolamento di esecuzione, così come stabilito dall'articolo 53 comma 5 della L.P. 13/2007, comunque non oltre il 30.06.2021.

Art. 2 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2019 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.

Art. 3 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

2. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell'esecuzione del presente atto è la dott.ssa Michela Fioroni, responsabile Servizio socio assistenziale della Comunità.

Art. 4 – RISORSE A DISPOSIZIONE

1. Il soggetto gestore si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali individuate dal vigente Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio avviene nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità e delle direttive provinciali in materia.
2. Il soggetto gestore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine di realizzazione il percorso di valutazione e monitoraggio del servizio ed a collaborare con i referenti della Comunità per la verifica delle attività svolte.

Art. 6 – FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento annuo per l'attività di servizio, riconosciuto al soggetto gestore e a carico della Comunità, è pari a massimo euro 1.718,20 IVA esclusa.
2. L'importo di cui sopra è da considerare una stima fino al massimo il 31 dicembre 2019, utile ai soli fini della tracciabilità della procedura di affidamento; esso sarà oggetto di rideterminazione, in funzione degli indicatori di servizio, secondo le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale del 21.10.2016 n. 1863, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale" e nelle successive deliberazioni di aggiornamento del 22.09.2017 n. 1548 e, da ultimo, del 20.07.2018 n. 1292, sopra citate.

3. Ai sensi del precedente comma, nelle more dell'approvazione degli schemi di convenzione quadro di cui all'art. 23, comma 6 della L.P. 13/2007, sono da considerarsi valide, nel periodo di durata della convenzione, le rette di servizio prorogate, da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale del 20.07.2018 n. 1292.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio socio assistenziale della Comunità, dietro presentazione da parte del soggetto gestore, entro i termini di cui al precedente comma 2, di idonea fattura elettronica recante il codice CIG indicato nell'incipit della presente convenzione e il codice univoco ufficio 8UXYFI

Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE E SICUREZZA

1. Nella gestione del servizio, il soggetto gestore deve osservare, per il personale impiegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In particolare, il soggetto gestore s'impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68). Prima di procedere ai pagamenti a favore del soggetto gestore, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del soggetto gestore, la Comunità tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, applicando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
3. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi INPS ed INAIL della Provincia di Trento.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione,

- espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.
2. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
 3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.
 4. Per gli scopi di cui sopra il soggetto gestore s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO, da consegnare alla Comunità entro la data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto gestore assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.
2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 10 – TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine il soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 4 del 20 gennaio 2015. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità e s'impegna a

consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Art. 13 – DOMICILIO SPECIALE

1. Per ogni effetto della presente convenzione il soggetto gestore elegge domicilio nell'ambito territoriale della Comunità, e si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 14 – ONERI FISCALI

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, che si intende posta a carico del soggetto gestore.

Art. 15 – CONTROVERSIE

1. La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del soggetto gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dal progetto di servizio, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.
2. In caso di risoluzione al soggetto gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione della

convenzione sarà regolarmente notificato.

Art. 16 – RICHIAMI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme del codice civile e la normativa contrattuale di settore.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

dott.ssa Michela Fioroni

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ELIODORO" ONLUS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Aiardi Cristian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.